

PROCEDURA APERTA inerente l' affidamento dell'appalto per la progettazione esecutiva e per la realizzazione di un nuovo ponte nel Comune di Torre Pellice – Località Bertenga –Lotto I. (C.U.P. F41B12000260002)

A fronte di richieste di precisazioni l'Amministrazione Appaltante ritiene utile fornire la precisazioni che seguono:

- Quanto al requisito di cui al punto 7 b del bando di gara (*b) almeno 1 servizio di progettazione, svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del bando, relativo a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui si compone il progetto;*) nell'assenza di ulteriore specificazione negli atti di gara è da ritenersi ammissibile sia il caso dell'unico servizio che faccia riferimento ad ognuna delle classi e categorie di cui si compone il progetto sia l'ipotesi della pluralità di servizi di progettazione che ricomprendano nel loro insieme le classi e categorie di cui si compone il progetto.

- Facendo riferimento alla determinazione 30/2002 del 13/11/2002 dell'Autorità di Vigilanza ora ANAC si può affermare il principio secondo cui vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie (di cui all'allegato del Decreto ministeriale 31/10/2013 n° 143) la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto tecnicamente più complessi, purchè questi interventi siano della stessa natura.

Pertanto nel caso in oggetto la classe VI - cat. b - ID. Opere V.03, potrà essere utilizzata a dimostrazione del requisito richiesto per la classe VI - cat. a - ID. Opere V.02;

la classe IX - cat. c - ID. Opere S.05 e S.06 potrà essere utilizzata a dimostrazione del requisito richiesto per la classe IX cat. B - ID. Opere S.04;

la classe VII - cat. b - ID. Opere D.03 potrà essere utilizzata a dimostrazione del requisito richiesto per la classe VII - cat. a - ID. Opere D.02

Aggiornamento al 2.2.2016

_ In data 02.02.2016 è entrata in vigore la L. 28.12.2015 n. 221 avente ad oggetto “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.*”

Detta legge, all'art. 16 contempla delle modifiche ai disposti dell'art 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (*Garanzie a corredo dell'offerta*) ed in particolare al comma 7 dello stesso (riduzione della cauzione) che si sostanziano in norme di favore per i potenziali concorrenti alla gara in oggetto e pertanto allo stesso immediatamente applicabili.

Si richiama l'attenzione sul dettato di detta disposizione ed in particolare alla distinzione che la nuova norma pone tra fattispecie in cui le nuove riduzioni si cumulano a quella già previste dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a quelle in cui detta cumulabilità non e' esplicitamente prevista.

Aggiornamento al 5.2.2016